|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

CONCORSO

Indizione della sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale

 per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre

 giurisdizioni superiori, per l'anno 2019.

(GU n.32 del 23-4-2019)

 IL DIRETTORE GENERALE

 della giustizia civile

 Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,

sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,

contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio

decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti

alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il

regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per

l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003; la legge 23 marzo

1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597,

recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto

legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle

tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami

forensi, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo;

la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di

esercizio della professione forense; il decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 15 della legge 12

novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di

certificati e dichiarazioni sostitutive; l'art. 22 della legge 31

dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento

della professione forense; l'art. 1, comma 601, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l'art. 10, comma

2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella

legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di

termini, nonche' l'art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205, e l'art. 1, comma 1139, lettera e), della legge 30 dicembre

2018, n. 145, entrambe contenenti le disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

 Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16

settembre 2014;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami per

l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte

di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori,

 Decreta:

 Art. 1

 1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo

speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle

altre giurisdizioni superiori per l'anno 2019.

Art. 2

 1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono:

 A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere

esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali

e alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora gia' iscritti

all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge

24 febbraio 1997, n. 27;

 B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque

anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il

patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

 2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24

febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all'albo degli avvocati da

almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di

un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio

di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la

Corte di cassazione.

 3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste

prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

domande di ammissione all'esame.

 4. Il direttore generale della giustizia civile delibera sulle

domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.

L'elenco e' depositato almeno quindici giorni liberi prima

dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della

commissione esaminatrice.

 5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione

dall'esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per

sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle

stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 12

luglio 2019.

 6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 Art. 3

 1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,

corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno

pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia -

Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della

giustizia civile - ufficio II - ordini professionali e pubblici

registri - via Arenula n. 70 - 00186 Roma, entro il termine del 10

giugno 2019.

 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di

cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data

dell'ufficio postale accettante.

 3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

 A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale

risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati

e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno cinque anni,

ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione

di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, della professione

davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello;

 B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di un

avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione,

il quale:

 a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti

alla Corte di cassazione;

 b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua

pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i

soggetti di cui all'art. 2 comma 2, del presente bando, relativa ai

giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso;

tale dichiarazione deve recare il visto del competente consiglio

dell'ordine forense.

 C) ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66

(venti/sessantasei) per l'iscrizione agli esami, da versare

direttamente a un concessionario della riscossione ovvero a un

istituto di credito o a una agenzia postale, utilizzando il modulo

F/23 e indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che

per «codice ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle entrate

relativo al domicilio fiscale del candidato;

 D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro

75,00, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 maggio

1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalita' alternative:

 bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice

IBAN: IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello

Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione

anno 2019 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;

 bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755,

intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale

«Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2019 - capo XI, cap. 2413,

art. 15»;

 versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art.

15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.

 4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito,

domande prive della richiesta documentazione o con documentazione

incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.

 Art. 4

 1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.

 2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella

compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia

civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa

puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla

Corte dei conti in sede giurisdizionale.

 3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo

i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi

avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel

precedente comma.

 4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti

amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi

e' fatta dal presidente della commissione.

 5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti

oggetto delle prove sono assegnate sette ore.

 6. E' inoltre facolta' della commissione di consentire, nei

giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno

separatamente, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi

richiederanno e che la commissione abbia la possibilita' di

procurarsi.

 Art. 5

 1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei

nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal

presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato

il giorno e l'ora della prova orale.

 2. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come

rinuncia all'esame.

 Art. 6

 1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente

per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato

dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle

giurisdizioni superiori.

 2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il

tema.

 3. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta

minuti per ciascun candidato.

 Art. 7

 1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano

complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di

sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di

esse.

 2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei

candidati che hanno conseguito l'idoneita'.

 Art. 8

 1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno

indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami» del 12 luglio 2019.

 2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della

giustizia, via Arenula n. 70, nei giorni fissati dal presidente della

commissione, a norma del precedente art. 5.

 3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24

e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

 Art. 9

 1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella

domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di

disabilita' nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.

 2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi

dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 Art. 10

 1. Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la

commissione esaminatrice.

 Roma, 10 aprile 2019

 Il direttore generale: Forziati

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |